



Alla c.a: Acea Ambiente S.r.l.
e p.c.: - ARPAT, Dipartimento di Grosseto
- Settore Autorizzazioni Rifiuti

OGGETTO: Decreto legislativo 152/2006 art.6 commi 9 e 9 bis, legge regionale 10/2010, art. 58. Progetto di modifiche dell'impianto integrato di compostaggio e digestione anaerobica sito in località Carboli, nel comune di Monterotondo Marittimo (GR); proponente e gestore: Acea Ambiente Srl. Aggiornamento del parere n.142516 del 03/03/2025.

Con riferimento a quanto in oggetto si premette quanto segue:

- con nota prot. n.3061 del 03/01/2025 il proponente Acea Ambiente Srl ha chiesto, ai sensi della normativa indicata in oggetto, la valutazione preliminare del Settore scrivente circa alcune modifiche previste per l'installazione dalla medesima gestita nel Comune di Monterotondo Marittimo(GR);

le modifiche oggetto della suddetta richiesta riguardano nello specifico :

- a) l'allaccio del sito alla locale rete di distribuzione di calore geotermico gestita da Enel Green Power Italia Srl (EGP), con installazione di sistema di riscaldamento delle biocelle, dei locali e del digestore dell'impianto;
- b) l'inserimento di una sezione di arricchimento in ammonio, aggiustaggio pH e filtrazione della soluzione acida in uscita dagli scrubber a servizio del sistema di depurazione delle arie esauste finalizzata alla produzione di un sottoprodotto secondo i disposti di cui all'art 184-bis del D.Lgs. 152/2006;
- c) l'aggiornamento del PMeC: revisione del monitoraggio e dei limiti per le emissioni in atmosfera e qualità dell'aria e altre modifiche secondarie;

il Settore scrivente, presa visione del contributo istruttorio di Arpat acquisito al protocollo regionale n.135706 del 26/02/2025, ha formulato con nota prot. n.142516 del 03/03/2025 la propria valutazione:

- la proposta di modifica di cui alla lettera a) è stata giudicata non sostanziale ai fini VIA ; la modifica costituisce un miglioramento ambientale in quanto consentirà lo sfruttamento dei cascami termici dell'attività geotermoelettrica;
- le proposte di modifica di cui alle lettere b) e c) sono state giudicate sostanziali ai fini VIA, in quanto comportano la ridefinizione dei set di composti ricercati nelle emissioni per il biofiltro e scrubber. Non comportano il potenziamento della installazione né la variazione delle sue caratteristiche; tuttavia ne determinano la variazione del funzionamento con riferimento alle emissioni in atmosfera di odori ed ai relativi impianti di abbattimento; tale variazione può determinare l'incremento significativo dei fattori di impatto in termini di odori percepiti dai recettori presenti nell'area circostante l'installazione;

con nota prot. n.157824 del 10/03/2025 il proponente ha presentato alcuni chiarimenti con riferimento alla modifica b). ACEA Ambiente chiarisce che la modifica prevede l'inserimento di una sezione di raffinazione del



refluo acido prodotto dagli scrubber di trattamento delle arie esauste, indipendente dai sistemi di abbattimento delle emissioni, che non avrà effetti sul quadro emissivo.

Attualmente la soluzione diluita di solfato di ammonio è classificata come rifiuto, con codice EER 16 10 02; è inviata ad impianti terzi che valorizzano il solfato di ammonio.

Il progetto prevede di aumentare la concentrazione del solfato di ammonio nella soluzione in uscita dagli scrubber; raggiungere un pH più vicino alla neutralità (5-6) in modo da sfruttare appieno la capacità di assorbimento dell'acido solforico; migliorarne la qualità mediante filtrazione per l'eliminazione delle particelle solide costituite dalle polveri trascinate nella corrente di aria esausta trattata dagli scrubber stessi. La soluzione sarà poi commercializzata come sottoprodotto, destinato all'industria dei fertilizzanti o della lavorazione del legno o della depurazione acque: è prevista la produzione annua di circa 2700-3000 t di soluzione di solfato di ammonio.

Per aumentare il titolo in ammonio della soluzione esausta è previsto un assorbitore che tratterà una corrente di aria esausta prelevata direttamente dal fabbricato di compostaggio e poi reimpressa nella stessa condotta in un punto a monte degli scrubber a servizio dei locali ricezione-compostaggio e biotunnel.

Tutto ciò premesso,

visti i chiarimenti presentati dal proponente il 10 marzo u.s.;

si rileva che la modifica b) non è sostanziale ai fini VIA, in quanto non comporta il potenziamento della installazione in termini di rifiuti gestiti né la variazione significativa delle caratteristiche e del funzionamento; non è prevedibile l'incremento significativo dei fattori di impatto. La modifica consentirà – tra l'altro – di ridurre il quantitativo di rifiuti prodotti dalla gestione della installazione;

per quanto alla modifica c), si conferma il parere già espresso e quindi la medesima è da ritenersi sostanziale ai fini VIA.

Per le suddette modifiche a) e b), si ricorda al proponente:
il rispetto delle pertinenti prescrizioni del provvedimento di verifica;
di aggiornare i documenti di salute e di sicurezza di cui al D.Lgs.81/2008;
il rispetto dei valori limite di PCCA.

Il presente parere è riferito esclusivamente alle procedure di valutazione di impatto ambientale; è fatto salvo quanto previsto dalla restante normativa ambientale. Quanto sopra non esonera il proponente dall'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalle disposizioni normative vigenti.

Si informa il proponente che il presente parere sarà pubblicato sul sito web regionale in applicazione dell'art.6 comma 9 del D.Lgs. 152/2006.

Al Settore regionale in indirizzo, si chiede di comunicare l'eventuale autorizzazione rilasciata per le modifiche proposte.

Per eventuali chiarimenti può essere contattato:



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

DIREZIONE
TUTELA DELL'AMBIENTE ED ENERGIA

Settore Valutazione Impatto Ambientale

Diego Ferrara (tel. 055 4385141) e-mail: diego.ferrara@regione.toscana.it .

LG-DF/

La Responsabile
Arch. Carla Chiodini